



Comune di Racale

(Provincia di Lecce)

REGISTRO GENERALE	104
REGISTRO DI SETTORE	45
Data di registrazione	18/03/2022

OGGETTO: Recupero somme Comune di Alliste. Integrazione determinazione R.G. n. 926 del 15.12.2021- impegno di spesa e liquidazione somme per costituzione in giudizio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1: ORGANI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che:

dal 16.03.2018, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce, il Servizio Sociale di Racale ha provveduto, per motivi d'urgenza e di tutela, al ricovero presso la Comunità Crisalide di tre fratelli, tutti minori, residenti, al momento dell'allontanamento, nel Comune di Alliste;

la legge 328/2000, art 6, comma 4, prevede che per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;

nel caso di specie è stato preventivamente informato il Comune di Alliste della

situazione dei minori e, in esecuzione di quanto disposto dal citato provvedimento del Tribunale per i Minorenni, della necessità di intervenire con un ricovero urgente presso una comunità educativa;

la l. r. Puglia n. 19/2006 – esplicativa e applicativa della precedente – all’art. 3, comma 4 *bis* prevede che: “*per le prestazioni e i servizi, aventi valore di interventi indifferibili, rivolti ai minori, è competente il comune nel quale risiede il minore al momento in cui si è manifestata la necessità di intervento*”;

il Comune di Alliste non ha mai inteso corrispondere quanto dovuto per la prestazione espletata dalla Comunità Crisalide e, pertanto, quest’ultima ha in corso un contenzioso contro il Comune di Alliste innanzi al Tribunale di Lecce;

la Comunità Crisalide, ha evidenziato difficoltà operative e criticità di vario tipo; ha, quindi, insistentemente chiesto il trasferimento dei tre minori presso altre strutture;

il Tribunale per Minorenni di Lecce, con provvedimento n. 637/17 del 31.10.2019 disponeva, a cura del Servizio sociale del Comune di Racale, il trasferimento dei tre minori in un’altra struttura socio-sanitaria come la “Nostra Famiglia” di Ostuni o comunque in una o più strutture specificatamente idonee;

in esecuzione di quanto disposto dal predetto provvedimento si è provveduto ad acquisire la disponibilità all’accoglienza dei tre minori da parte di alcune Comunità educative presenti sul territorio e con le peculiarità necessarie alle esigenze degli stessi minori;

con nota prot. n. 233 del 07.01.2020 è stato comunicato al Comune di Alliste se, ai sensi della citata Legge 328/2000, intendeva assumere impegno di spesa per il pagamento delle rette di ricovero presso la nuova struttura;

con la predetta nota si faceva altresì presente che, in mancanza di tale impegno, sarebbe stato il Comune di Racale ad assumere provvisoriamente – al fine di ottemperare alle indicazioni del Tribunale per i Minorenni, a tutela del superiore bene giuridico dei minori – gli obblighi relativi al pagamento delle rette, precisando altresì che sarebbe seguita azione di rivalsa per gli oneri sostenuti nei confronti del Comune di Alliste, luogo di residenza dei minori, tenuto al pagamento;

dal Comune di Alliste non è pervenuto alcun riscontro;

con determinazione n. 20/RG del 14.01.2020 è stato provvisoriamente assunto impegno di spesa di € 17.182,50 per il pagamento delle rette di ricovero dei minori presso la Comunità “L’Argonauta” sino al 31.03.2020, dando atto che sarebbe stato chiesto il rimborso della suddetta spesa al Comune di Alliste dopo ogni pagamento di retta;

con nota prot. n. 1169 del 17.01.2020 è stato comunicato al Comune di Alliste il trasferimento dei minori, in data 14.01.2020, presso la Comunità Educativa "L'Argonauta" di Fasano - giusta provvedimento n. 637/17 del 31.10.2019 del Tribunale Minorenni e il provvisorio impegno di spesa assunto con la suddetta determinazione;

con nota prot. n. 12639 del 21.06.2020 sono stati trasmessi al Comune di Alliste, la fattura n. 120 del 07.04.2020 emessa dalla Comunità "L'Argonauta" e copia del mandato di pagamento del 26.06.2020, richiedendo contestualmente il rimborso delle relative spese;

con determinazioni R.G. n. 599 del 19.06.2020; R.G. n. 885 del 07.09.2020; R.G. n. 1085 del 03.11.2020; R.G. n. 50 del 01.02.2021; R.G. n. 250 del 21.04.2021; R.G. n. 552 del 09.08.2021; R.G. n. 836 del 30.11.2021 sono stati assunti provvisoriamente impegni di spesa per un totale complessivo di ulteriori € 138.982,00, dando atto che sarebbe stato chiesto il rimborso della suddetta spesa al Comune di Alliste;

Constatato che il Comune di Alliste non ha mai dato riscontro alle note inviategli e non ha mai provveduto al rimborso delle spese sostenute da questo Comune per il pagamento delle rette di ricovero dei minori presso la Comunità Educativa "L'Argonauta" di Fasano;

Dato atto che la trattativa stragiudiziale volta al recupero delle somme di cui sopra ha avuto esito negativo e che è stato necessario procedere con deposito del ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce;

Dato atto che:

- il TAR Puglia, sez. II di Lecce, in seno al ricorso R.G. n. 1337/2021, proposto dal Comune di Racale per la condanna del Comune di Alliste al risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria, previa adozione di idonea misura cautelare (ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, comma 2, 55 e 133, comma 1, lett. c) c. p. a.) si è espresso con sentenza n. 1592/2021 reg. prov. coll., pubblicata in data 3.11.2021, rilevando in rito, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il difetto di giurisdizione del G.A., indicando altresì, quale plesso munito di giurisdizione, il Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.;
- ai sensi dell'art. 11, co. 2 c.p.a., gli effetti procedurali e sostanziali della domanda proposta innanzi al TAR Puglia, sez. II di Lecce sono fatti salvi riproponendo l'azione innanzi al Giudice Ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1592/2021 reg. prov. coll.;
- il suddetto termine per la riassunzione inizia a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, ossia dal 03.05.2022;

Richiamate:

la deliberazione n. 50 del 28.10.2020, con la quale la G.c. ha ritenuto necessario, a tutela degli interessi del Comune, conferire incarico legale per il recupero del credito vantato dall'Amministrazione comunale nei confronti del Comune di Alliste, esprimendo indirizzo a che la difesa delle ragioni dell'Ente fosse assunta dall'Avvocatura comunale, nella persona dell'Avvocato Chiara Longo;

la determinazione n. 1072/RG del 29.10.2020 con cui si è ritenuto di procedere, per i motivi anzi esposti, al recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione comunale nei confronti del Comune di Alliste, a seguito del pagamento delle rette di ricovero dei minori presso la Comunità "L'Argonauta" di Fasano da parte del Comune di Racale (mai rimborsate dal Comune di Alliste), attivando le procedure necessarie a tutela degli interessi dell'Ente, affidandone la difesa all'Avvocato comunale;

la determinazione n. 385/RG del 15.06.2021 con cui è stata impegnata e liquidata la complessiva somma di € 650,00 per la spesa relativa al contributo unificato da pagare in favore di Agenzia delle Entrate tramite modello F24 elide;

la determinazione n. 926/RG del 15.12.2021 con cui è stata impegnata e liquidata la complessiva somma di euro 759,00 a titolo di contributo unificato da pagarsi al fine di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria indicata quale plesso munito di giurisdizione sul caso, per ottenere il recupero delle somme in questione dal Comune di Alliste;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione G.c. n. 130 del 30.07.2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione;

Ritenuto di dover integrare, su indicazione dell'avvocatura comunale, la determinazione n. 926/RG del 15.12.2021, impegnando e liquidando l'ulteriore somma di € 27,00, a titolo di anticipazione forfettaria ai sensi dell'art. 30 del DPR 115/2002, ai fini della costituzione nel giudizio in oggetto incardinato avanti il Giudice ordinario;

Visti:

- il T.U. approvato con d. lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;
- il Regolamento Avvocatura;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
- il decreto sindacale n. 19 del 23.12.2020 con il quale la scrivente è stata incaricata della Responsabilità del Settore I;

Per quanto innanzi, adotta la seguente:

DETERMINAZIONE

- 1. di intendere** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di impegnare** sul cap. **85** del redigendo bilancio 2022-2024, e.f. 2022, la complessiva somma di € **27,00** a titolo di anticipazione forfettaria ai sensi dell'art. 30 del DPR 115/2002, ai fini della costituzione nel giudizio in oggetto incardinato avanti il Giudice ordinario;
- 3. di liquidare e pagare** la suddetta somma in favore dell'Agazia delle entrate tramite modello F23, codice tributo 943T;
- 4. di dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo *on line* dell'Ente per quindici giorni consecutivi e altresì nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Lì 15/03/2022

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Dott.ssa Anna Baglivo

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Baglivo Anna

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2022	85	Spesa forfettaria per costituzione in giudizio processo civile	27,00	247	

Osservazioni:

Racale, li 21/03/2022

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Diego MAZZOTTA**

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 304

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 21/03/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 21/03/2022

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Baglivo Anna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale:
<https://www.comune.racale.gov.it/>

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Racale, 21/03/2022
